



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



FSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M04 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ART. 17 (UE) 1305/2013

Sottomisura 4.1 – “Sostegni agli investimenti nelle aziende agricole”

Tipologia d'intervento 4.1.1

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”

Dotazione Finanziaria: € 18.000.000

FONDO FEASR

Annualità 2022

INDICE

PREFAZIONE	Pag. 4
CAPO I – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO OGGETTO	Pag. 4
DEL PRESENTE BANDO	
ARTICOLO 1 – Descrizione, finalità ed obiettivo specifico dell’intervento oggetto del presente bando	Pag. 4
ARTICOLO 2 – Dotazione Finanziaria	Pag. 4
ARTICOLO 3 – Soggetto richiedente e soggetto beneficiario	Pag. 4
ARTICOLO 4 – Intensità del sostegno	Pag. 5
ARTICOLO 5 – Divieto del doppio finanziamento e cumulo	Pag. 5
ARTICOLO 6 – Strutture competenti	Pag. 5
ARTICOLO 7 – Definizioni	Pag. 6
ARTICOLO 8 – Cause di esclusione dalla partecipazione al bando	Pag. 7
CAPO II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	Pag. 7
ARTICOLO 9 – Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno	Pag. 7
ARTICOLO 10 – Documenti da allegare alla domanda di sostegno	Pag. 8
ARTICOLO 11 – Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente	Pag. 14
ARTICOLO 12 – Requisiti di ammissibilità dell’investimento	Pag. 15
ARTICOLO 13 – Costi ammissibili	Pag. 16
ARTICOLO 14 – Costi non ammissibili	Pag. 17
ARTICOLO 15 – Criteri di Selezione	Pag. 18
ARTICOLO 16 – Valorizzazione dell’investimento	Pag. 19
ARTICOLO 17 – Riesame	Pag. 19
ARTICOLO 18 – Graduatoria	Pag. 20
ARTICOLO 19 – Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione	Pag. 20
CAPO III – ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	Pag. 21
ARTICOLO 20 – Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale	Pag. 21
ARTICOLO 21 – Variante	Pag. 21
ARTICOLO 22 – Cambio del beneficiario, trasferimento degli impegni e trasferimento di impianti o macchinari	Pag. 22

ARTICOLO 23 – Proroga	Pag. 22
ARTICOLO 24 – Domanda di pagamento e modalità di erogazione del contributo pubblico	Pag. 22
ARTICOLO 25 – Motivi di Decadenza dal beneficio	Pag. 23
ARTICOLO 26 – Motivi di Revoca del beneficio	Pag. 23
ARTICOLO 27 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Pag. 24
ARTICOLO 28 – Errori palesi	Pag. 24
ARTICOLO 29 – Riduzioni e Sanzioni	Pag. 25
ARTICOLO 30 – Motivi di Riduzione del beneficio	Pag. 25
ARTICOLO 31 – Controlli	Pag. 25
ARTICOLO 32 – Impugnative	Pag. 25
ARTICOLO 33 – Ulteriori Informazioni	Pag. 25
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 26
ARTICOLO 34 – Normativa di riferimento	Pag. 26
ARTICOLO 35 – Trattamento dei dati personali	Pag. 27
ARTICOLO 36 – Monitoraggio	Pag. 27
ARTICOLO 37 – Obblighi del beneficiario	Pag. 27
ARTICOLO 38 – Soccorso Istruttorio	Pag. 27

PREFAZIONE

Il presente bando è articolato in quattro capi:

- a) Il Capo I è dedicato alla descrizione dell'intervento oggetto del presente Bando.
- b) Il Capo II è dedicato al procedimento istruttorio della domanda di sostegno ed è a sua volta articolato in 4 Fasi, l'una propedeutica all'altra. Le fasi attengono rispettivamente: alla Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno; alla Verifica di Ammissibilità della Domanda di Sostegno; alla Verifica di Ammissibilità dell'Investimento al Sostegno; alla Valutazione di Merito. Solo l'esito positivo di una fase consente di passare alla valutazione della fase successiva.
- c) Il Capo III è dedicato alla attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale e alla presentazione della Domanda di Pagamento.
- d) Il Capo IV è dedicato alle disposizioni finali.

CAPO I – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL PRESENTE BANDO

Articolo 1 – Descrizione, finalità e obiettivo specifico dell'intervento oggetto del presente bando

1. La sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* prevede un sostegno alle imprese agricole per la realizzazione di investimenti strutturali (materiali e immateriali) e per l'acquisto di macchinari e attrezzature (questi solo nel caso in cui siano parte di un progetto teso alla realizzazione di investimenti strutturali e a condizione che questi ultimi siano dichiarati ammissibili: nell'ambito del presente bando non sono ammissibili domande che abbiano a oggetto il solo acquisto di macchinari e attrezzature). La finalità è quella di garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole regionali favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive e attraverso investimenti mirati a migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globale.
2. La sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* contribuisce alla Focus Area 2A (*“incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività”*).
3. La sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* è diretta a finanziare investimenti aziendali – materiali e immateriali – finalizzati a:
 - a) razionalizzare e a innovare processi produttivi per ridurre i costi di produzione e aumentare la produttività del lavoro;
 - b) diversificare e migliorare i prodotti;
 - c) introdurre in azienda le fasi successive alla produzione;
 - d) avviare forme di gestione e conduzione sostenibili e rispettose dell'ambiente, in grado di migliorare la redditività aziendale.

Articolo 2 – Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per il presente bando è pari a € 18.000.000,00 ripartiti come segue:
 - a) € 10.000.000,00 sono destinati a sostenere investimenti di importo superiore a € 200.000,00;
 - b) € 8.000.000,00 sono destinati a sostenere investimenti di importo inferiore a € 200.000,00.

Articolo 3 – Soggetto richiedente e soggetto beneficiario

1. Il soggetto richiedente la partecipazione al presente bando e potenziale beneficiario della sottomisura 4.1 è un agricoltore singolo o un agricoltore associato in forma societaria.
2. Il soggetto richiedente la partecipazione al presente bando e potenziale beneficiario – al momento della presentazione della domanda di sostegno – deve avere la disponibilità giuridica del terreno o dei terreni sui quali intende effettuare l'investimento: i terreni devono essere posseduti a titolo di proprietà o in ragione di un contratto di affitto. Nel caso in cui la disponibilità giuridica del terreno o dei terreni sia comprovata da un contratto di affitto, la durata residua dello stesso – rispetto al momento di presentazione della domanda di sostegno – deve essere pari ad almeno 9 anni, come da dichiarazione da rendere mediante compilazione dell'Allegato 1.

3. Il soggetto richiedente la partecipazione al presente bando e potenziale beneficiario – al momento della presentazione della domanda di sostegno – deve impegnarsi, mediante compilazione del menzionato Allegato 1, a garantire la disponibilità per uguale periodo anche di tutte le altre superfici necessarie al dimensionamento dell'intervento (con la possibilità a tale scopo di modificare nel tempo le particelle aziendali).
4. Il soggetto beneficiario deve realizzare gli investimenti posti a base della domanda di sostegno esclusivamente in Abruzzo.
5. Il soggetto beneficiario – che esercita attività di trasformazione e commercializzazione – deve realizzare l'investimento posto a base della domanda di sostegno con la materia prima aziendale – risultante dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali – che rappresenti almeno il 60% del prodotto trasformato. Detto investimento deve avere a oggetto la produzione e la trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), con esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 4 - Intensità del sostegno

1. Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 40% del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili.
2. L'intensità del sostegno può raggiungere il 60% degli investimenti riconosciuti ammissibili nei seguenti casi previsti nell'Allegato II del Regolamento 1305/2013:
 - a) se il soggetto richiedente è un "giovane agricoltore" come definito dall'art. 2 del Regolamento UE 1035/2013 o si sia già insediato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno al presente bando;
 - b) se il soggetto richiedente è un'impresa che opera in zone soggette ai vincoli di cui all'art. 32 del Regolamento UE 1305/2013;
 - c) se gli investimenti posti a base della domanda di sostegno rientrano tra le operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 1035/2013.
3. Il soggetto richiedente deve dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato 2, di trovarsi ovvero di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 2.
4. In ogni caso, l'intensità del sostegno pari al 60% non si applica agli investimenti finalizzati alla trasformazione e/o alla commercializzazione. Il soggetto richiedente è a tale fine tenuto a rendere la dichiarazione di cui al menzionato Allegato 2.

Articolo 5 - Divieto del doppio finanziamento e cumulo

1. Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (*no-double funding*) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a impegnarsi al rispetto della normativa inerente il doppio finanziamento mediante dichiarazione di cui all'Allegato 3.
3. La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la sottomisura 4.1 e quelli finanziabili nell'ambito dei Programmi Operativi delle OCM regionali è indicata al capitolo 14 del PSR 2014-2022, versione 10.1 approvata dalla Commissione europea con decisione C (2022) 6609 del 9/9/2022.
4. Il sostegno del PSR – per gli stessi costi ammissibili – può essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, a condizione che il sostegno cumulato rimanga entro i limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, come pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione, sezione Agricoltura. Anche a tale fine il soggetto richiedente è tenuto alla compilazione dell'Allegato 3.

Articolo 6 - Strutture competenti

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel direttore del *Dipartimento Agricoltura – DPD*;
 - b) la Struttura responsabile è individuata nel Servizio Competitività – DPD018;
 - c) l'Ufficio competente è individuato nell'Ufficio *Sostegno agli Investimenti nelle Aziende Agricole*.
 - d) I Servizi Territoriali per l'Agricoltura, competenti a gestire le procedure di pagamento.

Articolo 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni.

a) **Giovane agricoltore:** persona di età non superiore a quaranta anni (40) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

b) **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 c.c. *“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

c) **Fascicolo aziendale:** strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, e riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano.

d) **Agricoltore singolo:** lavoratore autonomo titolare di un'azienda agricola di piccole dimensioni (in questo caso viene definito coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale).

e) **Agricoltori associati in forma societaria:** sono agricoltori titolari di quote o azioni di società agricole, vale a dire società di persone, di capitali o cooperativa che abbia come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile.

f) **Produzione primaria:** si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali e l'eventuale attività di diversificazione quali agriturismo, fattorie sociali e didattiche.

g) **Trasformazione di prodotti agricoli:** processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto a un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta: *il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.*

h) **Commercializzazione di prodotti agricoli:** detenzione o esposizione di un prodotto agricolo, animale o vegetale allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

i) **Irricevibilità:** la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità.

j) **Inammissibilità:** la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno o più requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito.

k) **Improcedibilità:** la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette – nei termini imposti dal procedimento – il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti).

Articolo 8 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando gli agricoltori singoli e gli agricoltori associati in forma societaria che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - b) hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente – da meno di tre anni – in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01;
 - c) risultano inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con revoca degli aiuti e recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la completa restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.
2. I soggetti richiedenti il sostegno devono dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato 4, di trovarsi ovvero di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 1.

CAPO II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

FASE 1 – Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno.

La verifica di ricevibilità è tesa ad accertare la correttezza formale della domanda.

Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata – secondo le Linee Guida di cui all'art. 33, comma 5, lettera a), elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020 – entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica, data che sarà resa nota mediante Avviso da pubblicarsi sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
2. La domanda di sostegno:
 - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b) può essere presentata – in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega – da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante – seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.
3. La “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l'inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all'indirizzo mail dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l'apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-sostegno-psr>).

5. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. Se la domanda di sostegno è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno.

FASE 2 – Verifica di Ammissibilità della Domanda di Sostegno.

La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno è tesa ad accertare: la completezza sostanziale della domanda di sostegno, la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto richiedente e la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo alla azienda: trattasi di quei requisiti in assenza dei quali non è possibile partecipare alla presente procedura.

Articolo 10 - Documenti da allegare alla domanda di sostegno

Gli allegati sono articolati su una base generale - obbligatoria per tutte le domande di sostegno - e su una base specifica, in base al tipo di investimento che si intende realizzare.

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata – **a pena di inammissibilità** - la seguente documentazione, annoverata su base generale e prevista **per tutte le domande di sostegno**, a prescindere dalla tipologia di investimento che si intende realizzare:
 - a) copia di documento di identità in corso di validità;
 - b) dichiarazione in ordine alla disponibilità giuridica dei terreni, resa mediante compilazione dell'Allegato 1;
 - c) dichiarazione in ordine all'eventuale possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della intensità del sostegno, resa mediante compilazione dell'Allegato 2;
 - d) dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo, resa mediante compilazione dell'Allegato 3;
 - e) dichiarazione in ordine alla assenza di cause di esclusione dal bando, resa mediante compilazione dell'Allegato 4;
 - f) Piano di Sviluppo Aziendale, redatto nelle versioni di cui all'Allegato 5a) – predisposto in forma semplificata - per gli investimenti di importo inferiore a € 200.000,00 o all'Allegato 5b) – predisposto in forma analitica – per gli investimenti di importo uguale o superiore a € 200.000,00.
 - g) Fascicolo Aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno. **La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comporta l'inammissibilità di quest'ultima e la decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase essa sia accertata.**
 - h) In caso di domande presentate da società, oltre alla documentazione sopra enucleata, è necessario produrre deliberazione dell'organo competente o apposito documento con il quale si approva il progetto, si dichiara l'impegno a realizzare il programma di investimento e si incarica il legale rappresentante o il potenziale beneficiario ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari.
2. Alla domanda di sostegno deve essere allegata – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento – unitamente alla documentazione di cui al comma 1, la seguente documentazione**, annoverata in base all'investimento che si intende realizzare:
 - a) *Per l'acquisto di beni aziendali - funzionali alla costituzione di impianti ex novo - rinvenibili nel Prezzario agricolo regionale – aggiornamento 2022*, approvato con DGR n. 402, del 21/07/2022 oppure nell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR 447 del 4/8/2022, alla domanda di sostegno deve essere allegata – **a pena di inammissibilità** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1, **la**

dichiarazione delle singole voci di spesa.

- aa) La spesa riferita all'acquisto di beni aziendali - *funzionali alla costituzione di impianti ex novo* - **rinvenibili** nel *Prezzario agricolo regionale – aggiornamento 2022*, approvato con DGR n. 402, del 21/07/2022 oppure nell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR 447 del 4/8/2022 **non** comprovata secondo la disposizione di cui alla lettera a) è dichiarata **inammissibile**, con esclusione di istanza di riesame.
- b) *Per l'acquisto di beni aziendali - funzionali alla costituzione di impianti ex novo - NON rinvenibili* nel *Prezzario agricolo regionale – aggiornamento 2022*, approvato con DGR n. 402, del 21/07/2022 oppure nell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR 447 del 4/8/2022, alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1 – **n. 3 preventivi di spesa** emessi - secondo la procedura informatizzata SIAN - da ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali, acquisto e posa in opera (o montaggio) di strutture prefabbricate, nonché per retribuire prestazioni professionali e per determinare il costo di particolari categorie di opere edili eventualmente non ricomprese nei prezzari.
- bb) È possibile produrre un unico preventivo di spesa al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare sul mercato altre ditte fornitrici concorrenti;
 - in relazione a integrazioni su impianti o attrezzature preesistenti: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare;
 - nel caso in cui ricorrano entrambe le fattispecie è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare altre ditte fornitrici concorrenti e alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare.
- bbb) Tutti i preventivi devono contenere, a pena di inammissibilità, in forma chiaramente leggibile:
- la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale;
 - la data;
 - la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.
- bbbb) Non rientrano nella categoria “beni aziendali” singoli macchinari o singole attrezzature. Rientra in detta categoria esclusivamente la combinazione di macchinari e/o attrezzature, funzionali – nel complesso – alla realizzazione ex novo di un unico impianto autonomo.
- c) *Per le opere di trasformazione agraria, piantagione arborea da frutto (compresi i vigneti per uva da vino tramite autorizzazioni ai sensi dell'articolo 64 del Reg.UE n.1308/2013) e prati e pascoli montani:*
- alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** - unitamente alla documentazione di cui al comma 1:
- il computo metrico formulato sulla base del *Prezzario agricolo regionale – aggiornamento 2022*, approvato con DGR n. 402, del 21/07/2022 oppure dell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR n. 447 del 4/8/2022;
 - la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente

indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione.

d) Per gli investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica di impianti e immobili produttivi:

alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1:

- i. gli elaborati progettuali;
- ii. la dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti l'effettivo miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica;
- iii. la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
- iv. il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo", approvato con DGR n. 447 del 4/8/2022;
- v. nel caso di investimenti non rinvenibili nel suddetto prezzario, **almeno n. 3 preventivi di spesa** emessi secondo la procedura di cui al comma 2, lettere da b) a bbbb).

e) Per gli interventi di produzione di energia per consumo aziendale:

alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1:

- i. gli elaborati progettuali e la documentazione previsti dall'iter normativo autorizzatorio;
- ii. la descrizione sintetica dell'intervento che si intende realizzare;
- iii. la attestazione da parte di un tecnico abilitato in ordine: al valore di dimensionamento dell'impianto, ai fabbisogni aziendali e al rapporto tra dimensionamento dell'impianto e fabbisogni aziendali;
- iv. la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
- v. il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo", approvato con DGR n. 447 del 4/8/2022;
- vi. nel caso di investimenti non rinvenibili nel suddetto prezzario, **almeno n. 3 preventivi di spesa** emessi secondo la procedura di cui al comma 2, lettere da b) a bbbb).

f) Per investimenti da realizzarsi su terreni non in proprietà:

alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1:

- i. la autorizzazione da parte del proprietario del fondo a realizzare l'investimento oggetto della domanda di sostegno, qualora non già specificato nel contratto di affitto;
- ii. il contratto di affitto se l'autorizzazione da parte del proprietario a realizzare l'investimento oggetto della domanda di sostegno è ivi prevista;
- iii. la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal nudo proprietario in caso di usufrutto.

- g) Per l'acquisto di terreni edificati o non edificati: alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1:
- i. il contratto preliminare di vendita debitamente sottoscritto;
 - ii. la copia del documento di identità del venditore;
 - iii. la attestazione di un tecnico qualificato indipendente con cui si dimostri che:
 - a. il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - b. il terreno o l'immobile oggetto di compravendita non è stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico.
- h) Per gli interventi di edilizia rurale di nuova costruzione: alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1:
- i. il progetto definitivo con i relativi allegati,
 - ii. il layout e la descrizione dei processi produttivi e degli impianti;
 - iii. la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
 - iv. la Contabilità Preventiva delle opere a misura, delle opere a preventivo e delle spese generali, tenendo in evidenza i massimali stabiliti per le strutture aziendali e per l'acquisto di alcune tipologie di macchinari, come riportati nell'aggiornamento infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato DGR 447 del 4/8/2022;
 - v. il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato DGR 447 del 4/8/2022.
- hh) Non è richiesta la cantierabilità per le opere e per gli interventi strutturali.
- i) Per gli interventi di edilizia rurale di ristrutturazione: alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1:
- i. il progetto definitivo con i relativi allegati,
 - ii. il layout e la descrizione dei processi produttivi e degli impianti;
 - iii. autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
 - iv. la Contabilità Preventiva delle opere a misura, delle opere a preventivo e delle spese generali, tenendo in evidenza i massimali stabiliti per le strutture aziendali e per l'acquisto di alcune tipologie di macchinari, come riportati nell'aggiornamento infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR 447 del 4/8/2022;
 - v. il computo metrico estimativo analitico, relativo alle opere edili e affini propriamente dette e alle sistemazioni esterne (entrambe a misura), sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e contenente attestazione di congruità dei prezzi sottoscritta dallo stesso tecnico. Il computo metrico va redatto, per le opere edili ed affini, sulla base nell'aggiornamento infra-annuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR 447 del 4/8/2022. Le singole voci devono essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzo.
 - vi. la documentazione fotografica che attesti, alla data di presentazione della domanda di sostegno, lo status delle strutture interessate dall'intervento di ristrutturazione.

- vii. il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo", approvato con DGR 447 del 4/8/2022;
 - viii. nel caso di investimenti non rinvenibili nei suddetti prezziari **almeno n. 3 preventivi di spesa** emessi secondo la procedura di cui al comma 2, lettere da b) a bbbb).
- ii) Non è richiesta la cantierabilità per le opere e per gli interventi strutturali.
- j) *Per gli interventi di edilizia rurale (di nuova costruzione o di ristrutturazione) già in corso alla data di presentazione della domanda di sostegno:*
alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità** – unitamente alla documentazione di cui al comma 1:
- i. il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento Infra-annuale 2022 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo", approvato con DGR 447 del 4/8/2022;
 - ii. la perizia giurata da cui si evincono e si quantificano le opere da completare;
 - iii. la documentazione fotografica che attesti, alla data di presentazione della domanda di sostegno, lo status dei terreni e delle strutture interessate dall'intervento;
 - iv. la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
- jj) Non è richiesta la cantierabilità per le opere e per gli interventi strutturali.
3. Le spese tecniche riferite a tutti gli interventi di edilizia devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, concernente l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottate ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. Se all'esito del controllo da parte dei competenti Uffici le spese tecniche non risultano conformi alle disposizioni di cui al richiamato Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, dette spese sono dichiarate inammissibili.
4. Il progetto e gli elaborati tecnici devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.
5. Se la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a h)] risulta mancante – in tutto o in parte – oppure risulta prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi contenute, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a h)] e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente provvede a verificare che sia stata allegata alla domanda di sostegno tutta la documentazione richiesta al comma 2 [lettere da a) a j)] in base alla tipologia di investimento posto a base della domanda di sostegno.
7. Se all'esito della verifica di cui al comma 6, la documentazione richiesta al comma 2 [lettere da a) a j)] risulta mancante – in tutto o in parte – o risulta (nella forma e nella sostanza) non conforme alle disposizioni ivi contenute, la rispettiva spesa è dichiarata inammissibile. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
8. Se all'esito della verifica di cui al comma 6 tutta la documentazione richiesta al comma 2 [lettere da a) a j)] risulta allegata alla domanda di sostegno e conforme (nella forma e nella sostanza) alle disposizioni ivi contenute, la rispettiva spesa è dichiarata ammissibile e l'Ufficio competente procede – eventualmente - alla verifica della documentazione richiesta al comma 10.
9. In caso di inammissibilità della spesa relativa all'intero investimento per le opere edili e/o dell'intero investimento per gli interventi strutturali, il competente Ufficio non procede alla verifica della documentazione di cui al comma 10: ciò in ragione del fatto che la ammissibilità della spesa per l'acquisto di macchinari e/o attrezzature è subordinata alla ammissibilità della spesa relativa a un

progetto teso alla realizzazione di investimenti strutturali o di investimenti per le opere edili.

10. Per l'acquisto di macchinari, macchine o attrezzature: alla domanda di sostegno devono essere allegati – **a pena di inammissibilità della relativa spesa** - unitamente alla documentazione di cui al comma 1:
- i. nel caso di acquisto di macchinari e/o attrezzature rinvenibili nel *Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo*, approvato con DGR n. 331 del 27/06/2022 in uno con il *Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole*, oppure nel *Prezzario Regionale Agricolo (Allegato A)* approvato con DGR n. 402 del 21.07.2022 – **la dichiarazione delle singole voci di spesa**;
 - ii. nel caso di acquisto di macchinari e/o attrezzature non rinvenibili nel *Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo*, approvato con DGR n. 331 del 27/06/2022 in uno con il *Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole*, oppure nel *Prezzario Regionale Agricolo (Allegato A)* approvato con DGR n. 402 del 21.07.2022 – **almeno n. 3 preventivi di spesa** emessi - secondo la procedura informatizzata SIAN - da ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a novanta (90) giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, nonché per retribuire prestazioni professionali e per determinare il costo di particolari categorie di opere edili eventualmente non ricomprese nei prezzari.
 - iii. nel caso di acquisto di macchinari e/o attrezzature non rinvenibili nel *Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo*, approvato con DGR n. 331 del 27/06/2022 in uno con il *Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole*, oppure nel *Prezzario Regionale Agricolo (Allegato A)* approvato con DGR n. 402 del 21.07.2022, è possibile produrre **un unico preventivo di spesa** al ricorrere di **una** delle seguenti condizioni:
 - d. per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare sul mercato altre ditte fornitrici concorrenti;
 - e. in relazione a integrazioni su impianti o attrezzature preesistenti: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare;
 - f. nel caso in cui ricorrano entrambe le fattispecie è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare altre ditte fornitrici concorrenti e alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare.
 - iv. Tutti i preventivi devono contenere, a pena di inammissibilità, in forma chiaramente leggibile:
 - d. la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale;
 - e. la data;
 - f. la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.
11. Con riferimento a *trattori e mietitrebbie*, la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni di cui al presente bando può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari (paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) individuate dalla RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 5, lettera a) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel documento *“Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per le macchine agricole per la Misura 4 dei PSR”* allegato al PSR e sue successive modifiche e integrazioni: **alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la singola voce di spesa.**
12. Con riferimento ai frantoi oleari, la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni di cui al presente bando può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari (paragrafo 1, lettera

- b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) individuate dalla RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 5, lettera a) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel documento “Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari - Misura 4 dei PSR” allegato al PSR e sue successive modifiche e integrazioni: **alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione in ordine alla singola voce di spesa.**
13. Relativamente alle spese di progettazione, la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni di cui al presente bando, può essere calcolata utilizzando la metodologia elaborata da ISMEA ai sensi del paragrafo 5, lettera c) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 descritta nel documento “Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR” allegato al PSR e sue successive modifiche e integrazioni. Tale metodologia in particolare prevede la combinazione di due opzioni, ovvero un finanziamento a tasso forfettario di cui all'art. 67, punto 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, integrato da una somma forfettaria, di cui all'art. 67, punto 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013: **alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione in ordine alla singola voce di spesa.**
 14. Se all'esito della verifica di cui ai commi da 10 a 13 la documentazione richiesta risulta mancante - in tutto o in parte - o risulta (nella forma e nella sostanza) non conforme alle disposizioni ivi contenute, la spesa di riferimento è dichiarata inammissibile.
 15. Se alla domanda di sostegno è allegata la documentazione richiesta di cui ai commi da 10 a 13 e la stessa risulta (nella forma e nella sostanza) conforme alle disposizioni ivi contenute, la spesa di riferimento è dichiarata ammissibile e l'Ufficio competente provvede a verificare i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente.

Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità del Soggetto richiedente

1. Il soggetto richiedente deve possedere – al momento della presentazione della domanda di sostegno – i seguenti requisiti:
 - i. essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
 - ii. essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di Partita IVA con codice di attività agricola;
 - iii. essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole, con Fascicolo Aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno.
2. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente **deve dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato 6, di:**
 - i. essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
 - ii. essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di Partita IVA;
 - iii. essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole, con Fascicolo Aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno.
3. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente **deve impegnarsi, mediante compilazione dell'Allegato 7, a:**
 - i. sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel Piano di Sviluppo Aziendale;
 - ii. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
 - iii. non alienare i beni oggetto di investimento per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo.
4. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione dell'Allegato 6 risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o se l'Allegato 6 risulta in tutto o in parte non compilato, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
5. Se all'esito della verifica dell'Allegato 6 risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dell'Allegato 7.
6. Se all'esito della verifica dell'Allegato 7 il soggetto richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
7. Se all'esito della verifica dell'Allegato 7 il soggetto richiedente ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente procede alla verifica di ammissibilità dell'investimento a

sostegno.

FASE 3 – Verifica di Ammissibilità dell'investimento al Sostegno.

La verifica di ammissibilità è di carattere sostanziale ed è tesa a verificare la sussistenza dei presupposti affinché l'investimento proposto dal soggetto richiedente sia ammesso al sostegno.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Sono ammessi al sostegno gli investimenti che:
 - a) migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola;
 - b) rispettano la pertinente legislazione unionale e nazionale;
 - c) sono realizzati sul territorio della Regione Abruzzo e rispettano la soglia minima di € 20.000,00;
 - d) sono conformi alle seguenti norme:
 - i. articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - ii. articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - iii. articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 devono essere dimostrati nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) – come da Allegato 5 – conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013.
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale:
 - a) è il documento che riassume il percorso di sviluppo dell'azienda neo formata ed è volto a dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
 - b) deve essere compilato, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, esclusivamente attraverso l'apposito applicativo informatico che sarà disponibile, sul sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>) entro e non oltre la data di rilascio della rispettiva domanda di aiuto su portale SIAN;
 - c) una volta conclusa l'operazione di cui alla lettera b), deve essere sottoscritto dal richiedente e dal tecnico compilatore e trasmesso, entro i termini previsti dal bando, unitamente alla domanda di sostegno rilasciata dal sistema SIAN.
4. Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) deve essere redatto in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013, secondo i modelli di cui agli allegati 5a) o 5b) come disposizione di cui all'art. 10, comma 1, lettera f) e deve documentare:
 - a) la situazione iniziale dell'azienda, la strategia di sviluppo perseguita, le tappe di attuazione del piano (compreso il suo cronoprogramma) e lo scenario a regime conseguente alla sua realizzazione;
 - b) il miglioramento della redditività e della competitività aziendale;
 - c) la coerenza del piano di investimento con la priorità e gli obiettivi specifici settoriali cui il tipo di operazione stessa concorre, con la Focus Area in cui si colloca e il soddisfacimento di almeno un obiettivo trasversale;
 - d) l'individuazione di concreti sbocchi di mercato per le produzioni aziendali, con particolare riferimento a quelle per le quali sono previsti specifici investimenti i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
 - e) la fattibilità del progetto sotto l'aspetto economico, finanziario e tecnico logistico;
 - f) la capacità dell'azienda di far fronte all'impegno di cofinanziamento dell'investimento previsto.
5. La attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale deve avere inizio entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e deve concludersi entro e non oltre il **30 giugno 2025**.
6. Deve essere allegata al Piano di Sviluppo Aziendale la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine al fatto che il sostegno – eventualmente attribuito – sarà integralmente utilizzato per l'attuazione del Piano medesimo, come da dichiarazione da rendere mediante compilazione dell'Allegato 5c).
7. Se il PSA, ancorché prodotto, non reca la sottoscrizione di cui al comma 3, lettera c) e/o la allegazione di cui al comma 6, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato

- provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
8. Se il PSA non rappresenta tutti i contenuti di cui al comma 4, lettere da a) a f), la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 9. Se il PSA rappresenta tutti i contenuti di cui al comma 4, lettere da a) a f), la domanda di sostegno è dichiarata ammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all'art. 13 e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui all'articolo 14.
 10. Se all'esito della verifica di cui al comma 9, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi dell'art. 14, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile; l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di riduzione della spesa ammissibile. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 11. All'esito della verifica di cui al comma 10, l'Ufficio competente provvede alla valutazione di merito solo a condizione che l'investimento rispetti (nonostante la eventuale riduzione di spesa di cui al comma 10) la soglia minima pari a € 20.000,00 di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).
 12. Se all'esito della verifica di cui al comma 10, la eventuale riduzione di spesa ammissibile non consente all'investimento di rispettare la soglia minima pari a € 20.000,00 di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Art. 13 – Costi ammissibili

1. In relazione a investimenti per opere edili e per interventi strutturali, sono ammissibili al sostegno i costi connessi ai seguenti investimenti specifici:
 - a) realizzazione di miglioramenti fondiari;
 - b) costruzione e/o ristrutturazione degli immobili produttivi aziendali;
 - c) realizzazione e ristrutturazione di strutture di stoccaggio di prodotti agricoli finalizzate anche al miglioramento della qualità del prodotto;
 - d) realizzazione e ristrutturazione di strutture e impianti per la produzione di energia per consumo aziendale e basata sull'impiego da fonti rinnovabili per la copertura dei fabbisogni energetici delle attività produttive aziendali;
 - e) realizzazione di investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica di impianti e immobili produttivi aziendali;
 - f) realizzazione di investimenti in strutture ed impianti per la protezione delle coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi;
 - g) realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale, compresi impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti;
 - h) realizzazione di investimenti immateriali connessi ai cicli produttivi aziendali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze;
 - i) acquisto di terreni non edificati ed edificati, solo se funzionali alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell'investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
2. Rientrano tra i costi ammissibili le spese generali, comprensive delle spese tecniche, collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti, nel limite massimo del 4%, elevato all'8% (a fattura) per lavori/opere edili, comprensivo delle spese tecniche.
3. I costi ammissibili sono riconosciuti esclusivamente entro i massimali previsti nei vigenti prezzari regionali.
4. In relazione all'acquisto di macchinari e attrezzature (solo nel caso in cui siano parte di un progetto che preveda la realizzazione di investimenti per opere edili e per interventi strutturali) sono ammissibili al sostegno i costi connessi ai seguenti investimenti specifici:
 - i. acquisto (anche in leasing) di macchinari e attrezzature funzionali alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale;
 - ii. acquisto (anche in leasing) e installazione di macchinari per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;

- iii. acquisto (anche in leasing) di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura sulla conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione);
 - iv. realizzazione di investimenti immateriali connessi ai cicli produttivi aziendali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze;
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese generali, comprensive delle spese tecniche, collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti, nel limite massimo del 4% comprensivo delle spese tecniche.
6. Con riferimento a trattori, mietitrebbie e frantoi oleari, la spesa ammissibile può essere determinata sulla base degli indirizzi metodologici elaborati da ISMEA ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 come specificato nel par. 8.2.4.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno" e disciplinato all'articolo 10, commi 3 e 4, del presente bando.
7. Con riferimento alle spese di progettazione, la spesa ammissibile può essere determinata sulla base dello studio metodologico elaborato da ISMEA ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d) e paragrafo 5, lettera c) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 come specificato nel par. 8.2.4.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno" e disciplinato all'articolo 10, comma 5, del presente bando.

Articolo 14 – Costi non ammissibili

1. In relazione a investimenti per opere edili e per interventi strutturali, non sono ammissibili al sostegno i seguenti costi:
- a) costi relativi agli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
 - b) costi relativi agli interessi passivi e all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui l'IVA non sia recuperabile;
 - c) i costi non riconducibili alle voci di prezzo, quando previsto;
 - d) i costi di mera sostituzione di impianti e macchinari;
 - e) i costi di realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme unionali obbligatorie;
 - f) i costi relativi a investimenti per l'irrigazione riferiti all'art. 46 del Reg. (EU) 1305/2013;
 - g) i costi di realizzazione o di ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e per l'acquisto dei relativi arredi.
2. Non sono ammissibili ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Reg. (EU) 1305/2013 i costi per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e loro messa a dimora.
3. In relazione all'acquisto di macchinari e attrezzature (solo nel caso in cui siano parte di un progetto che preveda la realizzazione di investimenti per opere edili e per interventi strutturali) non sono ammissibili al sostegno i seguenti costi:
- i. costi relativi agli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
 - ii. i costi relativi agli interessi passivi e all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui l'IVA non sia recuperabile;
 - iii. costi per l'acquisto di beni e attrezzature usate;
 - iv. costi per l'acquisto di veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di camion, fuoristrada, pick-up e similari;
 - v. costi per la mera sostituzione di impianti e macchinari;
 - vi. costi per l'acquisto di beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
 - vii. costi per la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme unionali obbligatorie.
4. Nel caso di leasing, non costituiscono costi ammissibili quelli relativi al margine del concedente, del rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
5. Non sono ammissibili ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Reg. (EU) 1305/2013 i costi sostenuti per l'acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, animali, piante annuali e loro messa a dimora.

FASE 4 – Valutazione di MERITO.

La valutazione di merito ha a oggetto la valorizzazione del progetto di sviluppo aziendale posto a base della domanda sostegno.

Art. 15 - Criteri Di Selezione

1. I criteri di selezione adottati per l’attuazione della Tipologia di intervento 4.1 di cui al presente bando sono i seguenti.

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
Priorità settoriale (le priorità settoriali sono contenute nel documento di cui all’ Allegato 8).	15	100%: Il progetto consegue 3 priorità settoriali con tre diverse tipologie di investimenti o di tecnologie; 50%: Il progetto consegue 2 priorità settoriali con due diverse tipologie di investimenti o di tecnologie; 0: il progetto consegue 1 sola priorità settoriale con una tipologia di investimento o di tecnologia.
Investimento connesso a un progetto di filiera ovvero alla partecipazione ad un Gruppo Operativo PEI	15	100%: l’investimento concorre all’attuazione di un Progetto Integrato di Filiera (PIF-cap.8-par. 8.1 del PSR), selezionato nell’ambito delle misure 16.2 o 16.4, ovvero alla realizzazione di un progetto elaborato nell’ambito di un Gruppo Operativo PEI; 0: assenza del requisito
Investimenti realizzati da aziende localizzate prevalentemente in zone soggette ai vincoli di cui all’art. 32 del Reg. (EU) 1305/2013 e in aree Natura 2000	10	100%: investimento localizzato in una delle aree soggetta a vincolo e con SAU aziendale con oltre il 50% localizzato in una o in entrambe le aree soggette a vincolo. 50%: investimento localizzato in una delle aree soggetta a vincolo e con SAU aziendale localizzata - in misura inferiore al 50% - in una o in entrambe le aree soggette a vincolo. 0: nessuno dei due requisiti.
Redditività	10	100%: L’investimento consegue un incremento della redditività aziendale in termini di PS in misura \geq al 10% 50%: L’investimento consegue un incremento della redditività aziendale in termini di PS in misura $<$ al 10% 0%: L’investimento non consegue un incremento della redditività.
Investimenti che denotano innovatività in coerenza con le indicazioni della Smart Specialization Strategy	20	100%: acquisizione di almeno n. 3 tecnologie innovative, digitali o non, riconducibili ad Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0 e la tecnologia per le fasi di trasformazione e vendita dei prodotti di cui all’ Allegato I, tra loro interconnesse e integrate al processo produttivo aziendale; 75%: acquisizione di almeno n. 2 tecnologie innovative, digitali o non, riconducibili ad Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0 e la tecnologia per le fasi di trasformazione e vendita dei prodotti di cui all’ Allegato I, tra loro interconnesse e integrate al processo produttivo aziendale; 50%: acquisizione di almeno n. 1 tecnologia innovativa, digitale o non, riconducibile ad Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0 e la tecnologia per le fasi di trasformazione e vendita dei prodotti

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
		di cui all'Allegato I, interconnessa e/o integrata al processo produttivo aziendale; 0: nessuno dei requisiti.
Investimenti che sviluppano effetti positivi per l'ambiente	20	100%: investimenti finalizzati alla realizzazione di almeno 3 delle seguenti finalità: 1) reimpiego materie prime seconde nel processo produttivo; 2) cogenerazione di energia per finalità aziendali; 3) Riduzione della dispersione di elementi inquinanti nel suolo, nell'acqua, e nell'aria. 4) Efficientamento energetico del processo produttivo; 50%: investimento finalizzato alla realizzazione di almeno 2 finalità. 0: investimenti che non realizzano alcuna delle attività sopra elencate.
Imprese condotte da giovani agricoltori che presentino la domanda di sostegno entro i 5 anni dal primo insediamento	10	100%: presenza del requisito. 0: assenza del requisito

2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.
3. La soglia minima del punteggio è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile.
4. Il progetto presentato a suffragio della domanda di sostegno è idoneo se consegue almeno la soglia minima di punteggio di cui al comma 3.
5. L'ammissione al sostegno avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 18.

Articolo 16 – Valorizzazione dell'investimento

1. La valorizzazione dell'investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e auto-dichiarato da parte del soggetto richiedente.
2. Il soggetto richiedente deve indicare nello specifico quadro sinottico, di cui all'Allegato 9, il punteggio assegnabile a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili.
3. Se all'esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione dello stesso, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
4. Sono dichiarate non idonee le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile: la non idoneità è comunicata – con provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno - al soggetto richiedente mediante PEC.
5. Sono dichiarate idonee le domande che totalizzano un punteggio pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Articolo 17 - Riesame

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del punteggio auto-attribuito, di cui all'articolo 16, comma 3;
 - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della verifica del

- punteggio auto-attribuito, ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata al Servizio competente, tramite PEC, all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
 3. Completata l'istruttoria delle domande di riesame pervenute, il Servizio competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Articolo 18 - Graduatoria

1. La graduatoria è composta dalle domande ammissibili e idonee, in ordine di punteggio.
2. Sul sito istituzionale della Regione (<https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente> e <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>) sono pubblicate, con valore di notifica *erga omnes*, due graduatorie, rispettivamente per investimenti di importo uguale o superiore a € 200.000,00 e per investimenti di importo inferiore a € 200.000,00.
3. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza:
 - a) domanda di sostegno presentata da una donna;
 - b) profilo soggettivo del beneficiario con riferimento alla più giovane età anagrafica.
4. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
5. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 19 – Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione

1. I soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria, ai fini della concessione del sostegno, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la seguente documentazione:
 - a) autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" del soggetto beneficiario, se questi risulta già iscritto all'INPS oppure copia dell'istanza di iscrizione all'INPS, se il soggetto beneficiario non vi risulta già iscritto;
 - b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
 - c) documentazione rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ufficio Postale contenente gli elementi atti a dimostrare la capacità finanziaria del soggetto richiedente relativa alla quota privata necessaria a cofinanziare l'intervento.
2. La riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporta la decadenza dalla concessione del beneficio. L'Ufficio competente provvede a notificare il provvedimento di decadenza al soggetto richiedente mediante PEC.
3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 23 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi, dall'articolo 20 (*Ulteriori obblighi di trasparenza*) della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*, come modificato e integrato dagli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 2022, n.10 *Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*.
4. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione agricoltura – <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> – e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – <https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente> –.
5. L'Ufficio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.

CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Articolo 20 - Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere avviato entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio competente, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'avvio del Piano di Sviluppo Aziendale, la documentazione di cui al comma 2.
4. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere concluso entro il termine perentorio del **30 giugno 2025**, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del soggetto beneficiario.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il Piano di Sviluppo Aziendale si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso.
6. Per il controllo della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.

Articolo 21 - Variante

1. Fermo restando il termine perentorio del **30 giugno 2025** per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) variante.
2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al PSA e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - i. il cambio del beneficiario;
 - ii. il cambio della sede dell'investimento;
 - iii. le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
 - iv. le modifiche alla tipologia delle opere approvate.
3. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.
4. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata – a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - a) motivazioni e analitica descrizione della variante;
 - b) quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e) Piano di Sviluppo Aziendale modificato a seguito della variante proposta.
5. Non è autorizzabile la variante che comporta:
 - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano di Sviluppo Aziendale;
 - b) una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale e ammissibile;
 - c) una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili.
6. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dal sostegno.
7. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle linee guida sulla ammissibilità della spesa e si tiene conto del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.

Articolo 22 - Cambio del beneficiario, trasferimento degli impegni e trasferimento di impianti o macchinari.

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 809/2014 dopo la concessione del sostegno, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di *fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda*, purché questi sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di sostegno.
2. L'Ufficio competente verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'Ufficio competente accerti il difetto dei requisiti, comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e al cedente l'avvio della procedura di revoca della concessione.
3. Nel caso in cui, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere trasferito dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato a un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, questi è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente, che può o meno autorizzarlo.

Articolo 23 - Proroga

1. Fermo restando il termine perentorio del **30 giugno 2025** per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate).
2. La domanda di proroga può avere a oggetto – alternativamente – la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
3. La domanda di proroga deve essere inoltrata al Servizio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
4. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario, l'accoglimento o il diniego, entro (15) giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 2.

Articolo 24 – Domanda di pagamento e modalità di erogazione del contributo pubblico

1. La domanda di pagamento deve essere presentata – secondo le Linee Guida di cui all'art. 33, comma 5, lettera b) elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020 – a pena di inammissibilità, solo dal soggetto beneficiario destinatario del provvedimento di concessione.
2. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a compilare – in sede di presentazione di ciascuna domanda di pagamento – la dichiarazione di cui alle linee guida della domanda di pagamento del presente bando.
4. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:
 - i. anticipazione fino al 50% del contributo concesso, all'avvio dei lavori;
 - ii. acconti per stati di avanzamento lavori (SAL) e saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
5. Il soggetto beneficiario, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica della concessione, deve presentare una domanda di pagamento dell'anticipazione, fino al 50% del contributo pubblico concesso, dietro presentazione di polizza fidejussoria. In alternativa, sempre entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni consecutivi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento di un acconto del contributo pubblico concesso, se di importo superiore all'anticipazione consentita.
6. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 5, l'Ufficio competente verifica che il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di proroga del termine di inizio lavori. In caso di esito negativo, provvede a notificare al soggetto beneficiario, motivato provvedimento di decadenza.
7. Al fine di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e di ridurre le difficoltà di accesso al credito e al sistema delle garanzie, è prevista la possibilità di erogare ulteriori acconti che il soggetto beneficiario è autorizzato a richiedere ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 10% dell'importo totale del contributo concesso.

8. In caso di anticipazione erogata, il soggetto beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che la sommatoria degli importi erogati – a titolo di anticipazione e di acconto – non può eccedere il limite massimo dell'80% del contributo concesso.
9. La domanda di pagamento di SAL può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal beneficio e l'avvio della procedura di recupero delle eventuali somme già erogate.
10. Il soggetto beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni consecutivi successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste dalla DPD/354 del 03/08/2018 e s.m.e i.
11. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate, in applicazione della Determina Direttoriale DPD/356 del 17/09/2020 e s.m.e i. di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 riguardante riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo.
12. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte del Servizio competente, è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:
 - a) all'insussistenza, a carico della ditta, di procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;
 - b) alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;
 - c) all'esito positivo della verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)

Articolo 25 – Motivi di Decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio:
 - a) la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (5) anni decorrenti dal pagamento del saldo;
 - b) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali il sostegno è stato concesso;
 - c) il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - d) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - e) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
 - f) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
 - g) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
 - h) la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - i) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2013.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 26 – Motivi di Revoca del beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
 - a) l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - b) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;

- c) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - d) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito:
 - a) delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b) delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
 3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
 4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera d).
 5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
 6. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 27 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati – e corredati della documentazione probante – all'Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 28 - Errori palesi

1. I soggetti interessati possono presentare una comunicazione di correzione di uno o più errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 (recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto).
2. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio competente o dell'Organismo Pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio competente su richiesta del beneficiario.

Articolo 29 - Riduzioni e Sanzioni

1. Nell'attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa unionale, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali approvate con Determina Direttoriale DPD/356 del 17/09/2020 e s.m. e i. e dagli atti generali adottati dall'Organismo pagatore in attuazione delle stesse.

Articolo 30 – Motivi di Riduzione del beneficio

1. Costituiscono sempre motivi di riduzione del beneficio:
 - a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - b) il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - c) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

Articolo 31 - Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Articolo 32 - Impugnative

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
 - a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
 - c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

Articolo 33 - Ulteriori Informazioni

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività – DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
2. Responsabile del Procedimento è l'Avv. Nunzia Napolitano, in qualità di Dirigente del Servizio Competitività-DPD018.
3. Competente allo svolgimento delle attività istruttorie è l'Ufficio di Sostegno alle Aziende Agricole, Responsabile dott. Reggionino Fattore.
4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e su www.psrabruzzo.it.
5. Sono pubblicati sul link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> i seguenti documenti:
 - a. Linee guida per la presentazione della domanda di sostegno, elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020;

- b. Linee guida per la presentazione della domanda di pagamento elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure approvato, da ultimo, con determinazione DPD383, del 16/10/2020;
- c. *Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo* e adozione *“Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole”*, approvato con DGR n. 331 del 27/06/2022;
- d. *Prezzario agricolo regionale – aggiornamento 2022*, approvato con DGR n. 402, del 21/07/2022;
- e. Aggiornamento infra-annuale 2022 dei *“Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”*, approvato DGR 447 del 4/8/2022;
- f. Allegato 1 alla determinazione DPD356 del 17/09/2020 recante *riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali*;
- g. Tabella Produzione Standard Abruzzo;
- h. PSR 2014-2022, Versione 10.1 approvata dalla Commissione europea con decisione C (2022) 6609 del 9/9/2022;
- i. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Normativa e Disposizioni di Riferimento

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale e, segnatamente:
 - a) il Regolamento UE n. 1303/2013, *recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*;
 - b) il Regolamento UE n. 1305/2013, *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. e tutti i Regolamenti delegati e di esecuzione degli stessi*;
 - c) il Regolamento UE n. 1308/2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*;
 - d) il Regolamento delegato UE n. 807/2014, dell’11/03/2014, *che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie*;
 - e) il Regolamento UE n. 2020/22 *che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022*;
 - f) la legge n. 241/90 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
 - g) Il D.Lgs n. 387/2003 *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*;
 - h) il D.Lgs n. 28/2011 *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*;
 - i) il D.Lgs n. 50/2016 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché*

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- j) il Manuale delle Procedure adottato con Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 e successivamente revisionato con Determinazione n° DPD/383 del 16/10/2020;
- k) Circolare AGEA *Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale, di cui alla nota AGEA Prot. n. 0013145 del 17/02/22;*
- l) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, aggiornate al 9 maggio 2019.

Articolo 35 - Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando (Trattamento dati personali).

Articolo 36 - Monitoraggio

1. A norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di Gestione o ai valutatori designati o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell'Autorità di Gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 37 – Obblighi del Beneficiario

1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, a eccezione delle operazioni per le quali sono applicate le opzioni semplificate di costo, il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione;
 - b) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
 - c) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - d) rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nel Reg. (EU) 808/2014 allegato III Punto 2 e riportate al sotto paragrafo 8.1 del Manuale delle Procedure Allegato DPD 383 DEL 16/10/2020.
2. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
 - i. bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - iv. carta di credito;
 - v. bollettino postale.
3. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato (L. 136/2010).
4. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.
5. I beneficiari sono altresì tenuti ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi dell'UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Art. 38 – Soccorso Istruttorio

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può invocare l'istituto del c.d. *soccorso istruttorio*, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.
2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Nunzia Napolitano

Firmato digitalmente